

Assemblea ordinaria e straordinaria

19 aprile 2013 prima convocazione

20 aprile 2013 seconda convocazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Punto 1 dell'ordine del giorno in parte straordinaria

Modifica dell'articolo 7 (Assemblea) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in sede straordinaria al fine di sottoporVi alcuni adeguamenti all'art. 7 dello Statuto della Vostra Società conseguenti a sopravvenute novità normative.

Le modifiche che Vi vengono proposte sono infatti finalizzate ad adeguare il disposto statutario alle nuove previsioni dell'art. 2369 del codice civile e degli articoli 125-bis e 126-bis del Testo Unico della Finanza (TUF), come modificati dal D.Lgs. n. 91/2012 (nel seguito il "Decreto"), in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

In particolare, l'articolo 1 del Decreto ha modificato il primo comma dell'articolo 2369 del Codice civile prevedendo che, per le assemblee delle società quotate diverse dalle società cooperative, si applichi il regime dell'unica convocazione (con conseguente modifica dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee in sede ordinaria e straordinaria), salvo che lo statuto sociale non contempli espressamente la possibilità di convocazioni plurime. Al riguardo, Vi proponiamo di mantenere, per le assemblee della Vostra società, il previgente regime di convocazioni plurime e di modificare conseguentemente il 7° comma dell'art. 7 dello statuto sociale, con l'inserimento di una deroga espressa al disposto del citato articolo 2369 del Codice civile.

Inoltre, il nuovo art. 125-bis del TUF, come modificato dall'art. 3 del Decreto, nello stabilire che il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea sia considerato rispettato con la pubblicazione dello stesso sul sito internet della società, include espressamente tra le altre modalità di diffusione nell'ambito delle informazioni regolamentate determinate dalla Consob, la pubblicazione dell'avviso per estratto su giornali quotidiani, anziché nel testo integrale.

Poiché il comma 6 del vigente art. 7 dello Statuto sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. impone, per la validità della convocazione dell'assemblea, la pubblicazione integrale dell'avviso, oltre che sul sito internet della società, anche su un quotidiano da scegliersi tra il Sole 24 Ore ed il Corriere della Sera, vi proponiamo di modificare tale disposizione statutaria, consentendo che la pubblicazione sui quotidiani, che resterebbero invariati, avvenga per estratto.

Infine, tenuto conto che l'art. 3 del Decreto ha integrato l'art. 126-bis del TUF, estendendo la procedura prevista per la richiesta da parte dei soci dell'integrazione dell'ordine del giorno, anche alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, Vi proponiamo di adeguare e semplificare il comma 9 dell'art. 7 dello Statuto, prevedendo che, per la disciplina del diritto dei Soci di integrare l'ordine del giorno o di presentare proposte su materie già previste nello stesso, si applichino le disposizioni pro-tempore vigenti, che saranno dettagliatamente riportate negli avvisi di convocazione dell'assemblea.

Nel seguito si riporta lo schema di raffronto tra il vigente articolo 7 dello Statuto sociale ed il nuovo testo di cui Vi proponiamo l'adozione.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 7 – Assemblea	Art. 7 – Assemblea
Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni della Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si osservano le norme di legge.	Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni della Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si osservano le norme di legge.
L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale alla sua competenza.	L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale alla sua competenza.
In particolare, l'Assemblea oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva le politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale della Società, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.	In particolare, l'Assemblea oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva le politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale della Società, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.
All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.	All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove in Italia.	Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove in Italia.
L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, è pubblicato nei termini di legge:	L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, è pubblicato nei termini di legge:
- sul sito internet delle Società;	- sul sito internet delle Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale e/o su un quotidiano da scegliersi tra IL SOLE 24 ORE ed il CORRIERE DELLA SERA;	- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, <u>anche per estratto</u> , sulla Gazzetta Ufficiale e/o su un quotidiano da scegliersi tra IL SOLE 24 ORE ed il CORRIERE DELLA SERA;
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.	- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione può essere convocata nei modi e nei termini di legge.	<u>In deroga all'art. 2369 del codice civile</u> , nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione può essere convocata nei modi e nei termini di legge.
Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne venga fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.	Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne venga fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini previsti dalla vigente normativa ed indicati nell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Di tali integrazioni è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno depositano presso la società una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione è resa pubblica nei modi e nei tempi previsti dalla normativa anche regolamentare, pro tempore vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa ed indicati nell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Vi rammentiamo che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte potranno acquisire efficacia solo dopo la loro approvazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. n. 209/2005.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 8 marzo 2013